



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2021

SALVATORE BERLINGÒ

Laicità «pos-moderna» nella nuova Europa: un itinerario performativo dell'amicizia (euro)mediterranea?

ABSTRACT - In this article the Author stresses the point that one of the fundamental presuppositions of any democratic political order is the "friendship", expressed above all in terms of hospitality and openness to differences.

KEYWORDS - post-modern laicality - Mediterranean Sea - Europe - multiculturalism

1/2021

SALVATORE BERLINGÒ*

Laicità «pos-moderna» nella nuova Europa: un itinerario performativo dell'amicizia (euro)mediterranea?*

Nel corso della celebrazione dell'Epifania, il 6 gennaio 2021, Papa Francesco ha fatto appello ad un particolare criterio interpretativo delle vicende che quotidianamente ci riguardano e, non di rado, ci affliggono, il criterio c.d. del *realismo teologale*¹. Di là della tessitura forse troppo erudita della formula – come ha avuto modo di riconoscere lo stesso Pontefice – si tratta di un canone ermeneutico da non trascurare quando occorre “vedere” oltre le apparenze o al di là del “velo del visibile”, senza eludere la concretezza del reale, anzi in essa riscoprendo quel che vi è di più vero ed autentico. Come non può non convenire chi è aduso alle problematiche oggetto della c. d. teodicea – ossia dello studio sulla compatibilità fra l'esistenza del male nel mondo e l'infinita bontà e misericordia del Creatore – la tempesta, ogni tempesta², mette a nudo che, nonostante le innegabili differenze, l'umanità dispone di un'unica barca se vuole trarsi in salvo, e cioè del recupero della fiducia nel *Deus absconditus*, il Dio ammantato nel “silenzio” della essenzialità delle origini: *in carne mea, videbo Te, Domine!* (Giob 19, 26).

È vero: è occorsa la tempesta di una pandemia globale perché venissero «allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli ... le nostre radici ... privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità»³. In particolare, per quel che ci riguarda più da vicino, la catastrofe pandemica ha fatto affiorare tutte le tentazioni di obliare la culla e la matrice più genuina della

* Professore emerito di Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Messina.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

È la trascrizione del Seminario tenuto da remoto il 19 gennaio 2021 su *La formazione interculturale degli operatori giuridici, alla luce della laicità all'italiana*, nell'ambito della programmazione del Dottorato di ricerca «Ordine Giuridico ed Economico Europeo», Anno Accademico 2020/2021, dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.

¹ Cfr. *Omelia del Santo Padre Francesco* (Basilica di San Pietro, Mercoledì 6 gennaio 2021), in www.vatican.va.

² Cfr. il richiamo alla tempesta di cui al brano evangelico di Mc. 4, 35 ss., contenuto nella *Benedizione “Urbi et Orbi” del Santo Padre Francesco – Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia* (Sagrato della Basilica di San Pietro, Venerdì, 27 marzo 2020), in www.vatican.va.

³ Cfr. *Ivi*.

nostra stessa civiltà. Le tempestose derive dell'immane flagello socio-sanitario hanno enfatizzato la rappresentazione della perifericità e delle fragilità del bacino del Mediterraneo, facendoci propendere per un suo accantonamento⁴. Ci siamo lasciati ammaliare dall'incantesimo delle transoceaniche sirene mercatorie⁵, invece di restare fedeli al sentimento "panumano" condensatosi, in varie guise e nelle epoche più diverse, lungo le sponde del *Mare nostrum*⁶, per diffondersi, di seguito, in tutto il Vecchio Continente e quindi per intraprendere, come insuperatamente scritto da Braudel, la navigazione d'alto mare che lo ha condotto a permeare di sé «tutti e sette i pelaghi del Pianeta»⁷.

Al culmine del suo tormentato itinerario di ricerca l'insigne storico delle religioni Ernesto Buonaiuti⁸, ha avuto modo di chiarire che la capacità diffusiva dell'umanesimo mediterraneo è frutto di una plurimillennaria tradizione, i cui Maestri hanno concorso a formare una poliedrica sintesi, una feconda temperie di saperi strumentali e di saperi atti ad apprezzare beni relazionali o immateriali non competitivi⁹.

Si può ricorrere, in proposito, ad una similitudine, notando che dalla stratificazione geologica delle aree che costituiscono l'estrema propaggine dell'Europa, al centro del Mediterraneo, è indotto l'*humus* per il frutto

⁴ Cfr. S. BONGIOVANNI e S. TANZARELLA (a cura di), *Con tutti i naufraghi della storia. La teologia dopo "Veritatis gaudium" nel contesto del Mediterraneo*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019.

⁵ Cfr. ancora *Benedizione "Urbi et Orbi" del Santo Padre Francesco*, loc. cit.

⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *Alla riscoperta della laicità in Europa*, in *Derecho y Opinion*, 8/2000, 261 ss., con il doveroso rinvio ad A. PAPISCA, *Verso un diritto panumano*, in C. CARDIA (a cura di), *Anno duemila: primordi di una storia mondiale*, Giuffrè, Milano, 1999, 141 ss.

⁷ Quest'espressione è utilizzata da F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII)*, Einaudi, Torino, 1993, 375, per indicare l'inclinazione delle genti mediterranee a rendersi protagoniste di missioni planetarie, e ben può evocare quanto auspicato, fra gli altri, da A. FERRARI, *Le droit européen de liberté religieuse au temps de l'Islam*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 16/2017, in specie 10 ss. e da ID., *Pour une agora politique partagée autour de la Méditerranée*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 34/2019, 116 ss., in specie 119-122, in vista di un rinnovato protagonismo euro-mediterraneo, al servizio di una declinazione e diffusione universalista dei diritti umani e dei principi democratici.

⁸ Cfr. E. BUONAIUTI, *I Maestri della tradizione mediterranea*, Colombo, Roma, 1945, secondo una linea di pensiero più tardi ripresa, fra gli altri, da F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Laterza, Roma-Bari, 1996, da E. MORIN, *Pensare il Mediterraneo. Mediterraneizzare il pensiero. Da luogo di conflitti a incrocio di sapienze*, con post-fazione di A. Cacopardo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2019, come pure dagli Autori che hanno contribuito al volume collettaneo J. RIES (a cura di), *Il sacro e il Mediterraneo*, Jaca Book, Milano, 2019.

⁹ Cfr. D. FAGET, *Éloge vagabond de la Méditerranée*, Philippe Rey, Paris, 2020.

tipico ed unico al mondo di queste terre, il *bergamotto*, così come dalla seriale sedimentazione delle civiltà ivi succedutesi nel corso dei secoli, è germinata una vocazione e si sono moltiplicati i paradigmi di una *intercultura* capace di riconoscere, accogliere e valorizzare i vari contributi identitari, arricchendoli ed implementandoli, senza svilirli. Non è quindi un azzardo impiegare la metafora *bergamotto dell'interculturalità*, considerando che l'ambiente mediterraneo ha interagito e continua ad interagire con ogni cultura allo stesso modo in cui l'essenza del bergamotto, nella composizione di ciascun profumo, ne fissa il *bouquet* aromatico, senza annullarlo o alterarlo, ma piuttosto rinvigorendo le fragranze più leggere, evidenziando quelle latenti, stemperando quelle più forti¹⁰. In altri termini, il segreto del Mediterraneo sarebbe quello di essere predisposto a recepire, nel medesimo ambito, lungo le proprie sponde, le tante alterità e diversità che ne rendono plurale e complessa l'identità, istintivamente portata ad interloquire con l'universo, anzi col *pluriverso*, per assecondare quel bisogno di mondo di cui parlava, appunto, Braudel¹¹.

Il recupero di questa smarrita identità può essere favorito dal richiamo alla cifra polifonica della Musa custode di questo Mare, ossia all'ispirazione per cui è stato possibile denominarlo, a suo tempo, *Mare amoroso* (secondo quanto si ricava da un poemetto duecentesco riprodotto nel Codice a penna n. 2908, conservato nella Biblioteca Riccardiana di Firenze). In termini meno poetici, ma più concreti – di «concretezza mediterranea» parla, del resto, Paolo Grossi¹², anche Lui storico insigne, oltre che Presidente Emerito della Corte costituzionale italiana – si appella al sentimento dell'*amicizia* Corrado Alvaro, quando descrive il Mediterraneo come un insieme di «incontri e sedimenti di civiltà», di

¹⁰ Cfr. S. BERLINGÒ, *La ricchezza dell'intercultura nell'esperienza locale*, in *La Chiesa nel tempo*, 1/2004, 110 s.

¹¹ In argomento si v. le sempre valide notazioni di P. RICOEUR, *L'Europa e la sua memoria*, Morcelliana, Brescia, 2017, volte a favorire le «narrazioni critiche» delle diverse tradizioni culturali nel contesto di un dialogo improntato all'etica della convinzione e della responsabilità; ed inoltre si rinvia ai vari contributi, raccolti ora, dopo la scomparsa dell'A., nel volume di R. PANNIKAR, *Pluriversum. Per una democrazia delle culture*, con introduzione di S. Latouche, Jaca Book, Milano, 2018.

¹² Cfr. P. GROSSI, *Scritti canonistici*, con introduzione di C. Fantappié, Giuffrè, Milano, 2013, 234.

«amicizie [appunto!] che spesso rimontano nei secoli», atteso che i «popoli affacciati a questo mare spettegolano uno dell'altro»¹³.

Per altro, l'*amicizia*, quale precisa forma di empatia, è, nella sua più appropriata significazione, l'antidoto che immunizza dal suo esatto opposto e cioè l'*inimicizia* o – per usare un termine comune sia a Nietzsche sia a Scheler – le "*ressentiment*", alimento di ogni tipo di guerra o di conflitto, così come l'*amicizia* è alla base della pace e dei rapporti di convivenza tra individui, popoli e culture¹⁴. Già Kant, del resto, nel suo saggio sulla pace perpetua, aveva tenuto a precisare la differenza – fondamentale per una retta e paritetica impostazione dei rapporti sociali e interculturali – fra il *visitatore* e l'*ospite*, chiarendo che per quest'ultimo non bastano le comuni regole di convivenza, ma si richiede «un benevolo [meglio: un *amichevole!*] accordo particolare», l'unico idoneo perché si possa accogliere «l'estraneo in casa come coabitante»¹⁵.

Or bene, i Paesi del Mediterraneo e la stessa Europa – che da questo Mare trae alimento e con questo Mare può tornare ad identificarsi per convergere verso comuni sviluppi avvenire¹⁶ – sono come ad un bivio: devono scegliere se atteggiarsi quale luogo da "visitare" (o, per chi crede alle nemesi storiche, da "conquistare"), ovvero quale luogo aperto all'ospitalità ed all'accoglienza, capace di un recupero – in virtù dei plurali sedimenti di civiltà e di cultura di cui si è detto – al dialogo e ad un rinnovato senso dell'*amicizia* persino degli interlocutori più riottosi o violentemente ostili: si pensi alle odierne inquietanti vicende d'oltralpe, dove esecrandi atti terroristici inducono a proporre formule che rischiano di essere percepite – pure al termine di laboriosi e ponderati itinerari di gestazione¹⁷ – come non più ispirate ad una laicità *par confrontation* o «per

¹³ Cfr. C. ALVARO, *Diario*, ora in ID., *Viaggio in Turchia*, a cura di A. Faitrop-Porta, Falzea Editore, Reggio Calabria, 2003 (I^a ed. Fratelli Treves, Milano-Roma 1932), 142.

¹⁴ Cfr., anche per le opportune referenze, S. BERLINGÒ, *L'Amicizia Mediterranea*, in G. TUCCIO (a cura di), *Reggio città metropolitana: per l'amicizia mediterranea*, Gangemi editore, Roma, 2010, 113-116.

¹⁵ I. KANT, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophische Entwurf* (Neue vermehrte Auflage), Friedrich Nicolovius, Königsberg 1796, nella traduzione italiana consultabile in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant*, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino, 1956, 303.

¹⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *Mediazione, Diritto e Religioni: la laicità in una società complessa*, in *Daimon*, 2020, 29, in corrispondenza di nt. 73, con richiami a conformi dottrine; ma v. pure quanto riferito *supra* in nt. 6.

¹⁷ Cfr. G. CASUSCELLI, *2021: sempre in attesa di una legge generale sulle libertà di religione, tra inadeguatezza e paura del cimento*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2021, 3 s.

intersezione» ma, nuovamente, dettate da una laicità *de combat*, con venature assimilazioniste¹⁸.

Sembra, dunque, quanto mai opportuno che, in una congiuntura così complicata ed impegnativa per la regione euro-mediterranea, sia stato, ancora una volta, l'attuale successore di Pietro – nel messaggio pronunciato il 23 febbraio del 2020 in occasione dell'evento *Mediterraneo, frontiera di pace* – a ricordare che il «*Mare nostrum* è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la nostra civiltà, come risultato dell'incontro di popoli diversi». «Proprio in virtù della sua conformazione – ha ribadito Papa Francesco – questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano ad una costante prossimità»; ed ha aggiunto: «Ai nostri giorni, l'importanza di tale area non è diminuita in seguito alle dinamiche determinate dalla globalizzazione; al contrario, quest'ultima ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di interessi e vicende significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed economico ... Si può dire che le sue dimensioni siano inversamente proporzionali alla sua grandezza, la quale porta a paragonarlo, più che a un oceano, a un lago, come già fece Giorgio La Pira. Definendolo "il grande lago di Tiberiade", egli suggerì un'analogia tra il tempo di Gesù e il nostro. Come Gesù operò in un contesto eterogeneo di culture e credenze, così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico e multiforme, lacerato da divisioni e disuguaglianze che ne aumentano l'instabilità. In questo epicentro di profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici – afferma il Pontefice – siamo chiamati ad offrire la nostra testimonianza di unità e di pace»¹⁹.

Tale ultimo appello, per un viepiù articolato e complessivo equilibrio interculturale ed interreligioso, «*engenders and supports the liberating*

¹⁸Cfr. P. VALADIER, *Laïcité: solution ou problème?*, in *Études*, 1/2021), 71-80. Più in generale sulla riesumazione di tendenze nazional-identitarie in versione assimilazionista (contraria alle identità che "legano", nel senso illustrato, invece, da K. A. APPIAH, *The lies that bind. Rethinking Identity. Creed, Country, Color, Class, Culture*, Liveright Publishing Corporation, New York-London, 2018, 65 ss., 211 ss., in particolare 218 s.), cfr., ora, C. COKER, *Lo scontro degli stati-civiltà*, Fazi Editore, Roma, 2020.

¹⁹ *Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e spiritualità tra i vescovi del Mediterraneo (Bari, 19-23.2.2020)*, in *Il Regno-doc.*, 5/2020, 154 s. Cfr. pure quanto già scritto in argomento, precorrendo i tempi, da A. MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa cattolica?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7/2011, in specie 20 ss.

transformation present in each religious worldview»²⁰, nella prospettiva di un pieno riscatto e di una fruttuosa implementazione e valorizzazione delle componenti culturali e religiose maggiormente marginalizzate e sacrificate rispetto a quelle dominanti.

A sua volta, questa prospettiva appare ineludibilmente connessa con una nozione della laicità dinamica, aperta e pluralisticamente orientata²¹. Il pensiero va ad una laicità definibile – alla stregua della terminologia e delle categorie adottate sempre da Paolo Grossi – *pos-moderna*²², cioè non dettata dall’alto di precostituite opzioni ideologiche o di principi solennemente, ma altrettanto astrattamente e ‘politicamente’, proclamati; ma promanante dal basso dei problemi pratici delle libertà di religione e/o di convinzione; in poche parole, non una laicità importata – ad esempio, non solo dalla Francia, ma neppure dalle malriuscite sperimentazioni d’oltreoceano, non a caso proclivi, per alcuni aspetti, ad esiti compiacenti con i sovranismi di turno²³ – bensì una laicità “domestica”, che ben può ravvisarsi nel modello c.d. di “laicità all’italiana”²⁴.

Questo modello esibisce – di per sé, ed al livello dei principi, salvo i limiti di cui pure si dirà in appresso – un’apprezzabile adesione alle tendenze *minority sensitive*, volte a battere in breccia gli orti conclusi di alcuni diritti ecclesiastici nazionali che non esitano a trincerarsi dietro una lettura autarchica dell’art. 17 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Non pochi di questi ordinamenti manifestano un’accentuata refrattarietà rispetto alle garanzie spettanti ai diritti fondamentali dei cittadini, già molti anni fa chiamati, invece, dalla Commissione Europea a partecipare attivamente alla *governance*, anche per

²⁰ Cfr. l’auspicio formulato in tal senso da J.F. TANNER, *Dialogical Transformation. Exploring Avenues of Interreligious Dialogue as a Practice Promoting Spiritual Growth*, Peeters, Leuven, 2016.

²¹ Cfr. S. BERLINGÒ, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla “laicità all’italiana” alla “laicità europea”?*, in ID. e G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano – I fondamenti. Legge e religione nell’ordinamento e nella società d’oggi*, Giappichelli, Torino 2020, 210 ss., nonché le appropriate annotazioni svolte, al riguardo, da L. M. GUZZO, *Spinti dal virus. Sul futuro della politica ecclesiastica in Italia*, in *Il Regno-att.*, 22/2020, 678 – 681.

²² Cfr. P. GROSSI, *Costituzionalismi tra «moderno» e «pos-moderno». Tre lezioni suor-orsoliane*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. Sul passaggio dalla «modernità» alla «postmodernità», cfr., altresì, di recente, C. FANTAPPIÉ, *Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie*, Giappichelli, Torino 2020, 20-52.

²³ Si rinvia per i riferimenti sul tema a S. BERLINGÒ, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica*, cit., 234

²⁴ Cfr., per tutti, F. FRENI, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità “all’italiana”*, Jovene, Napoli, 2013.

il tramite dello specifico apporto delle aggregazioni religiose e fideistiche di appartenenza²⁵.

Alla luce di siffatta sollecitazione diviene ancor più plausibile l'accostamento tra l'itinerario (almeno in parte) intrapreso per la costruzione di una "nuova" Europa e quello che ha condotto alla configurazione del modello di "laicità all'italiana", di cui si è detto, segnato, al pari del diritto europeo, da un carattere e da una evoluzione spiccatamente giurisprudenziali e dottrinali. È a tutti noto, infatti, che in Italia l'affermazione giurisprudenziale della laicità è consistita in un più o meno fedele adattamento delle preve elaborazioni teoriche condotte sul campo al fine di acquisire un criterio idoneo a ricondurre a sistema le norme afferenti all'ambito disciplinare del diritto ecclesiastico. Tuttavia, nell'accingersi a tale ricostruzione, le ricerche più avvertite, movendosi all'insegna di un metodo prammatico, hanno sempre evitato di indulgere a modelli o paradigmi astratti, avulsi da disamine condotte sul piano della concreta applicazione delle norme e della pratica effettiva degli operatori. Esse hanno fatto tesoro del metodo enunciato per primo da Francesco Ruffini e successivamente elaborato e affinato da Arturo Carlo Jemolo, che si giovò, dapprima, degli insegnamenti e della guida del già ricordato Ernesto Buonaiuti e, poi, della feconda interlocuzione avuta con il corifeo della Scuola giuridica peloritana, Salvatore Pugliatti.

Ad avviso di quest'ultimo – com'è risaputo – il ciclo di vita del diritto si dipana in base ai ritmi propri di una «scienza pratica»²⁶, ossia di un sapere capace di contaminare il rigore della scienza con la presa in carico e la verifica delle vicende concrete dell'ordinamento. Può quindi ribadirsi che il processo di emersione e di consolidamento del principio di laicità in seno all'ordinamento giuridico della Penisola si è avvalso dell'indirizzo prammatico, tipico della tradizione scientifico-disciplinare del diritto ecclesiastico italiano. In questo senso essa – nei termini prima precisati – si mostra idonea ad offrire apprezzabili contributi di metodo per l'elaborazione di un'*ermeneutica della laicità* che affianchi un'*ermeneutica della dignità di ogni umana persona*, proiettata nel più generale contesto di rilevanza giuridica del fenomeno religioso anche a livello europeo.

Nella prospettiva così delineata si collocano alcune pronunzie della Corte EDU che – per quanto sotto traccia e con innegabili oscillazioni –

²⁵ Cfr. il *Libro bianco sulla governance*, pubblicato in GUCE n. C/287 del 12 ottobre 2001.

²⁶ Cfr. S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, 77 ss., 101 ss., 193 ss., 257 ss., ma pure ID., *Crisi della scienza giuridica*, in ID., *Diritto civile. Metodo, teoria e pratica* (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 2011, 819 ss.).

adottano indirizzi volti a ricostruire i tratti o i lineamenti di un *principio europeo di laicità* e a perseguire la realizzazione *in fieri* dell'ideale europeo di una *democrazia «panumana»* – nel senso in precedenza delineato²⁷ – valorizzando per via interpretativa (in specie *ex art.* 9.2, sovente combinato con gli articoli 11, 14 e 21, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) le libertà di religione, in quanto ricomprese fra le libertà fondamentali, e anzi tra esse eminenti²⁸.

Pure la pronunzia della Corte costituzionale italiana n. 203 del 1989 – secondo cui il «principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» – va inserita in questa prospettiva, anche se il passaggio più significativo di detta sentenza è da cogliere nella definizione della laicità come «principio *supremo*». Con questo enunciato si conferma la valenza rigorosamente giuridica del principio, ma, ad un tempo, lo si colloca in una sfera *iperpositiva* (quella dei *super-valori costituzionali* o, addirittura, dei *valori super-costituzionali*²⁹), dotando così l'interprete di un ampio margine di discrezionalità ermeneutica.

²⁷ Cfr. *supra* in corrispondenza di nt. 6.

²⁸ Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione Europea. Lineamenti di comparazione* (Seconda Edizione riveduta e ampliata), Giuffrè, Milano, 2017, 219 ss., 236 ss., in specie 256.

²⁹ Siffatte *eccedenze assiologiche*, vengono accostate, in dottrina, alle *idées directrices*, di derivazione bergsoniana o ai *leading principles* di ascendenza weinberghiana. È il caso di precisare, a questo riguardo, che mentre risulta fondata la critica rivolta a Kelsen, quale assertore della teoria "pura" del diritto, di avere, alla fine, compromesso la coerenza della propria dottrina con la "impura" ipostatizzazione (quasi una divinizzazione) di ogni ordine giuridico, formalmente costituito, ripiegato nella propria statica immanenza (cfr. F. OST e M. VAN DE KERCHOVE, *La référence à Dieu dans la théorie pure du droit de Hans Kelsen*, in H. ACKERMANS (a cura di), *Qu'est ce que Dieu? Philosophie/theologie. Hommage à l'abbé Daniel Coppieters de Gibson: 1929-1983*, Presses de l'Université Saint-Louis, Bruxelles, 1985, 298 ss.), tale criticità si studiano di evitare i costituzionalisti cui si devono le formule richiamate nel testo (cfr., per tutti, A. RUGGERI, *Dialogo tra le Corti, tutela dei diritti fondamentali ed evoluzione del linguaggio costituzionale*, in *federalismi.it*, 18/2017, in specie 10 ss. E A. SPADARO, *I valori dello Stato "laico" (...o "costituzionale"?)*, in *Diritto&Religioni*, 2/2011, 409 ss.), i quali fanno capo a una fenomenologia giuridica più comprensiva e, a un tempo, più realistica. Secondo quest'ultima prospettiva, il fattore genetico di ogni ordinamento è ravvisabile non già in una *Grundnorm*, "sacralizzata" una volta per tutte, bensì in un substrato, per dir così, emozionale e, insieme, intenzionale, alimentato da «una dotazione etica di superiore livello» e compenetrato in uno schema di «legalità

È vero, altresì, che l'ampiezza di questo margine di discrezionalità – di per sé garanzia di apertura, duttilità e progressività nelle scelte regolative – può prestarsi ad ambiguità ed abusi. Per tanto, non deve sorprendere che equivoci ondeggiamenti sono riscontrabili in materia non solo nella giurisprudenza della Corte italiana, ma anche in quella delle Corti europee. Ad esempio, la stessa Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo) si è mostrata non poche volte, soprattutto in passato, incline a prediligere un atteggiamento volto a declinare la laicità alla stregua e a sostegno dei modelli che, come negli ordinamenti francese, turco e svizzero, la proclamano in modo esplicito nelle loro Carte fondamentali, quasi a volerla ostentare come un simbolo suscettibile di essere ipostatizzato, compromettendo in tal modo un'interpretazione più aperta e dinamica dei valori posti alla base della Convenzione nel loro insieme considerati. In tal senso si è espresso, con una *dissenting opinion*, nel caso *Ebrahimian c. Francia*, il Giudice De Gaetano³⁰.

Va segnalato, tuttavia, che non mancano – in specie nelle fattispecie dei *registration cases* (sull'ammissibilità di nuove comunità di fedeli nei registri delle confessioni religiose, là dove esistono) – sentenze mirate a valorizzare, in sé e per sé, l'autonomia organizzativa e la pratica diffusione di gruppi fideistici (nuovi e) minoritari, come nelle pronunzie *Orthodox Ohrid Archidiocesi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* del 16 novembre 2017 e *Bektashi Community e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* del 12 aprile 2018³¹.

sociale originaria», ossia nel *canone, nucleo, reticolo assiologico*, che sovrintende al continuo e dinamico raffronto dell'ordinamento positivo con le effettive e quotidianamente mutevoli esigenze del vissuto dei consociati (cfr. R. DE STEFANO, *Scritti sul diritto e sulla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1990, 157 ss., 203 ss.; A. FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, 457 ss., in specie 462, 481 ss.; E. PARESCE, *La dinamica del diritto. Contributi ad una scienza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1975, in specie 524 ss., 540 ss. anche nelle note, 555 s., nonché i contributi di Salvatore Pugliatti, dei quali si è riferito *supra* in nt. 26).

³⁰ Indirizzi analoghi a quelli appena criticati nel testo possono ravvisarsi nelle pronunzie relative ai casi *Ahmet Arslan e altri c. Turchia*, *Leyla Şahin c. Turchia*, *Refah Partisi (Partito della Prosperità) e altri c. Turchia*, *Dahlab c. Svizzera*.

³¹ E, ancor prima: *Canea Catholic Church c. Grecia* del 16 dicembre 1997, *Metropolitan Church of Bessarabia c. Moldova* del 13 dicembre 2001, *Soyato-Mikhaylivska Parafiya c. Ucraina* del 14 giugno 2007, *Gütl c. Austria* del 19 marzo 2009, *Löffelmann c. Austria* del 12 marzo 2009, *Lang c. Austria* del 19 marzo 2009, *Masaev c. Moldova* del 12 maggio 2009, *Jehovah's Witnesses of Moscow e altri c. Russia* del 10 giugno 2010, *Boychev e altri c. Bulgaria* del 27 gennaio 2011.

Proprio in talune di queste decisioni si intravedono gli influssi esercitati dalla dottrina che, in forza della tipica prassi europea del “diritto vivente”, ha contribuito a orientare la giurisprudenza verso un ammorbidimento della nozione “forte” di laicità dello Stato, altre volte patrocinata dalla Corte, favorendone gli sviluppi verso un modo di atteggiarsi più aperto e flessibile. Per questo, la dialettica instauratasi fra gli apporti dottrinali e le Corti dei diritti europee sembra essere più feconda e creativa rispetto a quella sviluppata tra l’esperienza giudiziaria statunitense e gli *amici Curiae*, troppo accondiscendenti verso le opinioni o tendenze culturali dominanti o, per dirla alla moda, *followers* (anzi, in alcuni casi, precursori) delle stesse tendenze e condizionati, fra l’altro, dalla composizione (quindi anche dalla propensione) eminentemente “politica” della Corte Suprema USA.

Occorre segnalare, inoltre, come la dialettica, di cui si è appena detto, risulti in Europa più incisiva, grazie anche alla possibilità prevista dall’art. 36, par. 2, della Convenzione e dall’art. 44, par. 3, del Regolamento della Corte EDU, di ammettere l’intervento in giudizio di “Terze Parti”, persino nella qualità di semplici soggetti portatori di generici interessi: soggetti che possono essere autorizzati, su richiesta, a presentare osservazioni scritte e, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza³².

Per quel che concerne l’influenza degli apporti scientifico-dottrinali sulla giurisprudenza europea, risultano significativi alcuni passaggi della sentenza relativa al caso *Izzettin Dögan c. Turchia*, che, al netto dei particolari riferimenti alla fattispecie della registrazione della comunità religiosa istante, appaiono emblematici per quanto appena osservato³³. In essi è possibile riscontrare il richiamo diretto ed esplicito ai contributi di qualificati organismi di esperti e di giurisperiti, che, ben per tempo, non

³² Anche la Corte costituzionale italiana ha adottato analoghe disposizioni con la Delibera dell’8 gennaio 2020: *Modificazioni alle “Norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale”* (in GURI, n. 17 del 22 gennaio 2020).

³³ Il ruolo, a sua volta, proattivo della Corte EDU, di là dei termini in cui si atteggiavano le sue pronunzie, risulta, da qualche anno a questa parte, evidenziato dal *Protocollo addizionale n. 16* alla CEDU, del 2 ottobre 2013, in forza del quale la Corte medesima rilascia «pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli», al fine di favorire un più proficuo “dialogo” con e fra le altre (Alte) Corti, volto alla migliore definizione e alla sempre più estesa e condivisa attuazione, per via giurisprudenziale, dei principi generali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

hanno esitato ad assumere posizioni avanzate ed a formulare precorritori enunciati. Altrettanto significativo, per la sua evidente corrispondenza con la richiamata tipica prassi europea del “diritto vivente”, l’impiego, in alcune recenti pronunzie, come, ad esempio nel caso *Bayatyan c. Armenia* (ric. n.23459/03) del 7 luglio 2011, del «*living instrument’ approach*», ossia di una interpretazione per dir così “attuosa” o evolutiva del testo della Convenzione o dei Trattati³⁴.

È chiaro che per procedere proficuamente in un’attività ermeneutica così avvertita, e pronta a recepire le dinamiche indotte nella società attuale dal perenne fluire dei “corsi e ricorsi” dottrinali e culturali, occorre poter contare su operatori giuridici dotati, in disparte della competenza propria delle loro specifiche discipline, di una particolare sensibilità *interculturale*. Bisogna, quindi, predisporre risorse umane capaci di cogliere il pregio del sapersi collocare alla «frontiera tra la cultura con le sue evidenze acquisite e – per come si esprimeva suggestivamente Domenico Farias – una realtà radicalmente diversa e ignota, che è oggetto di desiderio, di una ricerca e di un’avventura dello spirito che prendono l’uomo nel più profondo di sé»³⁵.

Questo atteggiamento appare indispensabile al fine di promuovere orientamenti viepiù favorevoli ad un’accezione aperta ed inclusiva del pluralismo religioso e culturale, assecondando un obiettivo di cui non può farsi carico esclusivamente la giurisprudenza, per di più con gli ondeggiamenti in essa registrabili. A loro volta, d’altra parte, i decisori politici, cui incomberebbe la primaria responsabilità di operare in tal senso, spesso – adducendo esigenze securitarie di protezione o di coesione sociale, non sempre autentiche – anche in Europa si conformano al sentire delle forze dominanti e, anzi che adottare scelte liberali, sovente, addirittura, le reprimono. È quindi importante – al fine di impedire che le correnti retrograde, come è ragionevole temere, soffochino il “soffio dello spirito”³⁶ – attivare tutti gli strumenti e i canali di cui si dispone, e ad alcuni dei quali si è già fatto cenno (come: l’*European Ombudsman*, l’intervento delle “Terze Parti” nei giudizi, lo scambio di pareri consultivi fra le Alte Corti, le iniziative connesse al *diversity management*, etc.), per far sì che gli indirizzi più favorevoli alle istanze capaci di alimentare un

³⁴ Su questo tipo d’interpretazione, cfr., per tutti, A. LICASTRO, *op. cit.*, 232 s.

³⁵ Cfr. D. FARIAS, *Crisi dello Stato, nuove disuguaglianze e marginalità*, Giuffrè, Milano, 1993, 109.

³⁶ Cfr. G. CASUSCELLI, *Il “vento del cambiamento” e il “soffio dello spirito”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 23/2018, 1-7.

nuovo soffio dello spirito europeo si rafforzino e progrediscano, anche in virtù di una *politica del diritto* finalmente all'altezza dei tempi.

Non è fuori luogo auspicare che in questo quadro si inserisca, a pieno titolo, l'apporto degli ecclesiasticisti, purché si dimostrino capaci, per primi, di coltivare la consapevolezza delle potenzialità insite in un "nuovo inizio" del loro impegno non solo accademico, ma altresì etico-professionale, animato da un'avvertita etica sociale della cultura ed orientato ad una torsione interdisciplinare³⁷.

Va da sé che quest'apporto non potrà non prendere l'avvio ed esprimersi, innanzi tutto, nelle aule e nelle sedi degli istituti universitari; e di ciò dovrà pure tenere conto la prefigurata revisione dei Corsi di studio in Giurisprudenza, avendo presente, fra l'altro, quanto autorevolmente enunciato in *Uno scritto postumo di Uberto Scarpelli sui fini e valori dell'università e sull'autonomia universitaria, e due introduzioni ai corsi di lezione*. In questo scritto del Maestro torinese l'Università è appropriatamente definita come il «luogo critico del cambiamento della nostra società nel cambiamento della nostra epoca», la sua funzione consistendo nell'«educare uomini e donne liberi, capaci di affrontare creativamente il cambiamento della nostra epoca, verso la meta, lontana, ma splendente, di una società umana che unisca tutti gli esseri umani nella libertà e nella pace»³⁸.

Da questo punto di vista, è da salutare senz'altro con favore il riferimento al ruolo delle Università sia nei piani governativi, sia in altre proposte di rilancio delle politiche di sviluppo delle regioni meridionali: iniziative dichiaratamente mirate, fra l'altro, a frenare l'emorragia di cervelli in atto patita da questa parte d'Italia, e per l'intera Italia certo non produttiva³⁹. Un adeguato sostegno all'evoluzione di questo processo consentirebbe davvero che l'emblematica «molteplice eccentricità o

³⁷ Sul modo di intendere correttamente, in una con l'*interculturalità* (di cui si è prima detto), l'*interdisciplinarietà*, cfr. S. BERLINGÒ, *Per una ri-generazione degli studi ecclesiasticisti: non dalla "fine" ma da un "nuovo inizio"*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, I, Giappichelli, Torino, 2018, 56 ss. e ivi il rinvio, per ulteriori svolgimenti, in specie a S. DOMIANELLO, *L'insegnamento del diritto ecclesiastico e l'«avvenire»*, in M. PARISI (a cura di), *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane*, ESI, Napoli, 2002, 67.

³⁸ U. SCARPELLI, *Uno scritto postumo di Uberto Scarpelli sui fini e valori dell'università e sull'autonomia universitaria, e due introduzioni ai corsi di lezione*, con una nota introduttiva di S. Zorzetto, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 12/2017, in specie 24.

³⁹ Cfr., ad esempio, l'iniziativa *Ricuciamo l'Italia. Manifesto per il Sud*, promossa, insieme con altri organismi, dalla SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno).

perifericità» di alcune zone del Meridione d'Italia, come, ad esempio, la Calabria e, segnatamente, l'Area dello Stretto⁴⁰ – al centro del Mediterraneo tornato ad essere, a sua volta, come ricordato da Papa Francesco, il centro “eccentrico”, il polo attrattore “strano” e perciò “sano” delle tangenziali e trasversali contemporanee⁴¹, tra Est ed Ovest, tra Nord e Sud, tra le realtà già sviluppate e quelle ancora in via di sviluppo – possa rovesciarsi nel suo esatto opposto di una «plurima centralità»⁴². Va da sé che le istituzioni universitarie a tal fine interessate – anzi che prodursi, come a volte purtroppo accade, in deleterie sovrapposizioni ed improvvide concorrenzialità – dovranno porre in atto iniziative sinergiche, volte a realizzare una costellazione gravitazionale di Poli di Alta cultura “globali”, Centri di eccellenza allestiti a mo' di crogiolo per la creativa fusione del plurale tipo di saperi innescati dalle diverse “storie” che, per come si è visto, fanno capo alla civiltà mediterranea.

In modo specifico, i connotati ai nostri giorni rilevabili come tipici dell'“ambiente” mediterraneo evidenziano quanto sia prioritaria ed urgente l'esigenza di costituire Centri diretti a forgiare, fra l'altro, operatori interculturali – nel senso prima precisato – capaci di attrarre, accogliere e istruire folte schiere di giovani studenti e studiosi anche stranieri, non più da sfruttare (poveri tra poveri) come derive umane e quale forza lavoro o manovalanza per le mansioni meno elevate o per i traffici più loschi ed infamanti, ma da valorizzare a pieno quali risorse in linea con tutte le loro creative e innovatrici potenzialità⁴³.

⁴⁰ Cfr., ancora, D. FARIAS, *Situazioni ecclesiali e crisi culturali nella Calabria contemporanea*, Marra, Cosenza, 1987, 334, secondo cui «il patrimonio culturale calabrese [come dire: il codice genetico di detta Regione] non è solo calabrese e spesso non è nativamente calabrese e rinvia *altrove* per poter essere capito ed apprezzato».

⁴¹ Analoghe espressioni, che riecheggiano alcune figure semantiche gödeliane (K. GÖDEL, *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme*, in *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 1931), sono state adibite già in S. BERLINGÒ, *Alla riscoperta della laicità*, cit., 274.

⁴² Cfr. S. BERLINGÒ, *Cristiani laici oggi in Calabria*, in *Il Regno-doc.*, 1/2002, 27 s.

⁴³ Può essere significativo, al riguardo, che nell'offerta formativa di uno degli istituti universitari di cui al testo risulta inserito, già da qualche anno, un Corso di Laurea in *Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa* (MICSE), di cui ai programmi del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), testimonianza di un – quanto meno incipiente (ma ancor timido) – interesse dell'Europa a farsi carico delle pressanti urgenze relative ai flussi migratori ed alle attività di cooperazione internazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo: cfr., per più ampi ragguagli, S. BERLINGÒ, *Per una equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali. La lunga (ma, forse, istruttiva) storia dell'attivazione di un “nuovo” Corso di laurea sull'interculturalità*, in M. D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. I, Luigi Pellegrini

Penso che il Corso di Alta formazione in cui sono stato così amabilmente invitato a svolgere questo intervento si iscriva perfettamente nella prospettiva da ultimo delineata, sicché proprio sulla base di questa convinzione mi è gradito formulare a tutti gli allievi i più sinceri e cordiali auguri per il loro studio, auspicandone anche l'impiego, un domani prossimo venturo, in una proficua e gratificante attività di lavoro; così come ritengo doveroso rivolgere i miei più vivi complimenti e ringraziamenti agli Amici e Colleghi che di tale Corso di studi sono i promotori ed i curatori. Grazie, davvero, per l'attenzione riservatami!

Editore, Cosenza, 2017, 159 ss. Altrettanto significativa appare, del resto, sempre al fine del ruolo che gli Atenei meridionali possono giocare nel processo costituente di una "nuova" Europa, l'attivazione del Corso di Dottorato in *Ordine Giuridico ed Economico Europeo*, dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, da cui il presente saggio ha tratto spunto per la sua elaborazione.